

Dispositivo

L'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la concessione a titolo oneroso del diritto di praticare la pesca in virtù di un contratto di locazione concluso per una durata di dieci anni dal proprietario dello specchio d'acqua per il quale tale diritto è stato accordato, nonché dal titolare del diritto di pesca in uno specchio d'acqua appartenente al demanio pubblico, non costituisce né affitto, né locazione di beni immobili, qualora tale concessione non conferisca il diritto di occupare il bene immobile in questione e di escludere qualsiasi terzo dal godimento di un tale diritto.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 6 dicembre 2007
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo
Hof van beroep te Antwerpen (Belgio)] — BVBA Van
Landeghem/Belgische Staat**

(Causa C-486/06) (¹)

(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata —
Classificazione doganale — Voci 8703 e 8704 — Autoveicolo
di tipo «pick-up»)

(2008/C 22/22)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: BVBA Van Landeghem

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Sottovoci doganali 8703 e 8704 — Classificazione di un veicolo a motore del tipo «pick-up» che presenta una cabina chiusa adibita a spazio passeggeri e un cassone di altezza inferiore ai 50 cm, interni di lusso, sistema di frenatura ABS, motore a benzina da 4 a 8 litri, trazione integrale e cerchi sportivi di lusso

Dispositivo

I pick-up, come quelli in esame nella causa principale, che si compongono, da un lato, di una cabina chiusa che serve da spazio per i

passaggeri, in cui dietro il sedile o la panchina del conducente si trovano sedili pieghevoli o ribaltabili con cinture di sicurezza a tre punti di ancoraggio e, dall'altro, di un compartimento di carico alto non più di 50 centimetri, che può essere aperto solo dal lato posteriore e privo di possibilità di assicurare un carico, che presentano un interno molto lussuoso dotato di numerose opzioni (in particolare, sedili in cuoio regolabili elettronicamente, specchietti retrovisori e finestrini con comandi elettrici nonché un impianto stereofonico con lettore di compact disc) e che sono muniti di un sistema di frenaggio antibloccaggio delle ruote (ABS), di un motore a benzina automatico da 4 a 8 litri di cilindrata con consumo di carburante molto elevato, di trazione integrale nonché di cerchi «sportivi» di lusso, devono essere classificati, in base al loro aspetto generale ed al complesso delle loro caratteristiche, alla voce 8703 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, quale modificata dagli allegati dei regolamenti (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009, e (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734.

(¹) GU C 20 del 27.1.2007.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 29 novembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica di
Malta**

(Causa C-508/06) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/59/CE —
Art. 11 — Gestione dei rifiuti — Smaltimento dei policlorodi-
fenili e dei policlorotrifenili — Omessa comunicazione dei
programmi e delle bozze di piano richiesti)

(2008/C 22/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis e D. Lawunmi, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta (rappresentanti: S. Camilleri e L. Farrugia, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31) — Omessa predisposizione e omessa comunicazione alla Commissione, nel termine previsto, dei programmi, delle bozze di piano e delle sintesi di inventari previsti dalla direttiva

Dispositivo

- 1) Omettendo di comunicare i programmi e le bozze di piano richiesti dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del detto art. 11, letto in combinato disposto con l'art. 54 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.
- 2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.

(¹) GU C 56 del 10.3.2007.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Ferriere Nord SpA

(Causa C-516/06 P) (¹)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Decisione della Commissione — Ammenda — Esecuzione — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità)

(2008/C 22/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Amato, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord SpA/Commissione, recante annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso di annullamento della Ferriere Nord SpA avverso le decisioni della Commissione delle Comunità europee, comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA con decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), è irricevibile.
- 3) La Ferriere Nord SpA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.

(¹) GU C 42 del 24.2.2007.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 novembre 2007
— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-6/07) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/74/CE — Protezione dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro)

(2008/C 22/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 270, pag. 10)